

DELIBERA N. 223/19/CONS

**CONSULTAZIONE PUBBLICA RELATIVA A MODIFICHE E
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA DISCIPLINA
DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI RADIOFONICHE
TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA DELIBERA N.
664/09/CONS E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 7 giugno 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il *“Piano nazionale di ripartizione delle frequenze”*;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante *“Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”*, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS;

VISTA la delibera n. 180/12/CONS, del 4 aprile 2012, recante *“Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Trento”*;

VISTA la delibera n. 383/13/CONS, del 20 giugno 2013, recante *“Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia Autonoma di Bolzano”*;

VISTA la delibera n. 567/13/CONS, del 15 ottobre 2013, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS*”;

VISTA la delibera n. 602/14/CONS, del 28 novembre 2014, recante “*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nelle regioni Valle d’Aosta e Umbria e nelle province di Torino e Cuneo.*”;

VISTA la delibera n. 465/15/CONS, del 28 luglio 2015, recante “*Identificazione sul territorio nazionale dei bacini di servizio per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale ed estensione ad ulteriori bacini della pianificazione provvisoria già adottata con le delibere n. 180/12/CONS, n. 383/13/CONS e n.602/14/CONS*;

VISTA la delibera n. 35/16/CONS, del 28 gennaio 2016, recante “*Modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 13/19/CONS del 22 gennaio 2019, recante “*Avvio del procedimento per l’adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in banda III VHF per il servizio di radiodiffusione sonora in tecnica digitale DAB+*”;

VISTA la delibera n. 152/19/CONS, dell’08 maggio 2019, recante “*Avvio del procedimento per l’aggiornamento e l’integrazione del regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni*”;

CONSIDERATO che il regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni (di seguito Regolamento) stabilisce la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, in accordo con i criteri e i principi direttivi contenuti nell’articolo 24, comma 1, della legge n. 112 del 2004 e nel rispetto dei principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dal Testo unico dei Servizi Media Audiovisivi, tale da consentire lo sviluppo della radiofonia digitale come naturale evoluzione del sistema analogico, garantendo in particolare il principio del pluralismo attraverso la previsione di un’ampia offerta di programmi e servizi in un equilibrato rapporto tra diffusione nazionale e locale;

CONSIDERATO che con delibera n. 13/19/CONS è stato avviato il procedimento di pianificazione dello spettro che renderà finalmente disponibile su tutto il territorio le risorse frequenziali necessarie per l’effettivo avvio del servizio DAB+ sia a livello

nazionale che locale, con conseguente ulteriore impulso allo sviluppo del relativo mercato;

RAVVISATA l'opportunità di svolgere un aggiornamento della disciplina dal Regolamento, alla luce dell'esperienza acquisita e di alcune criticità emerse in fase di applicazione nonché del prossimo intervento di pianificazione generale;

CONSIDERATO che l'attuale articolo 3 comma 9 del Regolamento, nell'ambito della disciplina sulle autorizzazioni per la fornitura dei programmi radiofonici numerici e programmi dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri, prevede che è fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda anche relative al marchio o alla denominazione di identificazione del programma o del palinsesto, entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa;

CONSIDERATO tuttavia, che nella prassi si è registrata una certa tendenza, da parte dei fornitori di contenuti, ad apportare continue variazioni dei marchi editoriali o continui aggiornamenti della denominazione di programmi, con una cadenza ben inferiore ai citati 90 giorni;

RITENUTO pertanto opportuno di prevedere che ogni variazione relativa al marchio o alla denominazione di identificazione del programma o del palinsesto debba essere comunicata preventivamente al Ministero dello Sviluppo Economico, almeno trenta giorni prima della data di attuazione della modifica, al fine di dare certezza e stabilità al settore in merito agli elementi identificativi dei programmi editoriali e non pregiudicare sia la corretta dinamica concorrenziale del relativo mercato sia l'azione di monitoraggio e controllo da parte delle competenti autorità amministrative;

CONSIDERATO altresì che l'attuale Regolamento prevede all'articolo 12, con riferimento all'emittenza privata, che nella fase di avvio dei mercati, i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale, sono rilasciati esclusivamente a società consortili esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale (art. 12, comma 4) nonché partecipate da almeno il 40% delle emittenti legittimamente esercenti l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale (art.12, comma 5). In ogni caso, è garantita alle emittenti autorizzate alla diffusione dei programmi radiofonici nazionali, che non

partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie del diritto di uso delle frequenze, la capacità necessaria ad irradiare i propri programmi, con parità di trattamento rispetto alle emittenti che partecipano al capitale sociale. Inoltre, il medesimo Regolamento all'articolo 14, comma 3, lettera b), specifica che l'operatore di rete radiofonica privato in ambito nazionale è soggetto al vincolo di destinare ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, partecipanti al capitale sociale delle società consortili, una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione, e che, fermo restando l'obbligo di riserva di cui all'articolo 12, comma 5 - *bis*, la capacità trasmissiva non utilizzata dai partecipanti alle società consortili è resa disponibile ai fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati anche non partecipanti al capitale sociale delle medesime società;

CONSIDERATO tuttavia che in sede di applicazione pratica di tali disposizioni sono emerse criticità con riferimento all'accesso alla capacità trasmissiva disponibile sui multiplex nazionali DAB da parte di fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale autorizzati, non partecipanti al capitale sociale delle società consortili;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di procedere ad una revisione del Regolamento diretta ad introdurre una dettagliata disciplina sulle condizioni e le modalità di accesso alla capacità trasmissiva da parte di soggetti, titolari di un'autorizzazione per la fornitura di contenuti radiofonici, che non siano in rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell'articolo 43, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell'articolo 2359, comma 3, del codice civile, con gli operatori di rete (i fornitori di contenuti indipendenti), al fine di assicurare lo sviluppo del mercato delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, sin dalla fase di avvio, in senso aperto, equilibrato e pluralista;

RITENUTO in questo senso di prevedere l'introduzione, per tutti gli operatori di rete nazionali, di un obbligo di riserva di una quota di unità di capacità del blocco di diffusione assegnato, in favore dei fornitori di contenuti indipendenti. In particolare, in ragione delle diverse modalità di assegnazione dei diritti d'uso valevoli per la Concessionaria del servizio pubblico (destinataria di un intero blocco *ex lege* per veicolare i propri contenuti editoriali) e per gli operatori di rete privati (consorzi partecipati dalle attuali concessionarie private radiofoniche nazionali, che veicolano pertanto i contenuti editoriali riconducibili a differenti soggetti), appare opportuno prevedere per la Concessionaria del servizio pubblico l'obbligo di riservare una quota pari a 216 unità di capacità del blocco di diffusione assegnato mentre per gli operatori di rete privati l'obbligo di riservare una quota pari a 144 unità di capacità;

RITENUTO allo scopo di perseguire un uso efficace ed efficiente delle risorse spettrali e delle relative unità di capacità, nonché di garantire un'adeguata qualità del servizio agli utenti finali, che le quote di capacità trasmissiva riservata debbano essere assegnate ai soggetti richiedenti nella quantità di un unico modulo da 36 unità di capacità oppure di un unico modulo da 72 unità di capacità prevedendo che, in ogni caso, a ciascun fornitore di contenuti radiofonici indipendente possa essere assegnata una capacità trasmissiva massima pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione;

RITENUTO altresì, al fine di assicurare una gestione trasparente delle risorse trasmissive, che la cessione di capacità trasmissiva riservata ai fornitori di contenuti indipendenti debba avvenire sulla base di condizioni economiche eque e ragionevoli. A tale scopo appare opportuno prevedere che gli operatori di rete in ambito nazionale predispongano una *Offerta di Servizio* contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità trasmissiva destinata ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti, nella quale dovranno essere almeno indicati: la durata contrattuale minima, comunque non inferiore a un anno, relativa all'offerta di unità di capacità; le tempistiche di attivazione; le caratteristiche di copertura del servizio in termini di territorio e popolazione coperti; il corrispettivo per la cessione di un singolo modulo da 36 unità di capacità o da 72 unità di capacità e la periodicità di fatturazione; le condizioni tecniche ed economiche per la consegna del segnale; le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso dal contratto. Le offerte di servizio dovranno essere comunicate all'Autorità ai fini delle opportune verifiche e, successivamente, dovranno essere pubblicate sui siti web dei rispettivi operatori di rete nazionali nonché sul sito web dell'Autorità;

RITENUTO sempre al fine di assicurare una gestione trasparente delle risorse trasmissive, di dettagliare le procedure e le modalità attraverso cui i fornitori di contenuti potranno richiedere l'accesso alle unità di capacità nonché i criteri applicabili per soddisfare le relative richieste, sia a regime che in sede di prima applicazione;

RITENUTO altresì opportuno prevedere un regime di salvaguardia per gli eventuali contratti di fornitura di capacità trasmissiva in essere con fornitori di contenuti indipendenti, stipulati entro la data di adozione del presente provvedimento di consultazione pubblica;

RITENUTO opportuno di esplicitare il regime sanzionatorio derivante dall'eventuale inosservanza delle disposizioni previste dal Regolamento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità adotta lo schema di provvedimento, allegato alla presente delibera di cui forma parte integrante, recante “Modifiche e integrazioni al regolamento in materia di radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS e successive modificazioni”.
2. Lo schema di provvedimento, riportato nell'allegato A, è sottoposto a consultazione pubblica.
3. I contributi dei soggetti interessati alla consultazione pubblica devono pervenire, secondo le modalità indicate nell'allegato B, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 giugno 2019

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi